COPIA

CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 144 **DEL 22-09-2020**

OGGETTO:

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001

Oggi 22-09-2020 alle ore 10:10 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale di Via di Poggio 1, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l'appello nominale risultano:

VAGNOLI FILIPPO	**SINDACO**	**Presente**
CAPORALI MATTEO	**VICESINDACO**	**Presente**
NASSINI FRANCESCA	**ASSESSORE**	**Presente**
BRONCHI DANIELE	**ASSESSORE**	**Presente**
CIPRIANI MARTINA	**ASSESSORE**	**Presente**
FRENOS FRANCESCO	**ASSESSORE**	**Assente**

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001

LA GIUNTA COMUNALE

nel corso dei lavori

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che:
con il Decreto 8/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
tali Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono meramente una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Preso atto che:

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 53 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui "1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine

individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, che dai commi 1 a 4 dispone come “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;

Osservato che:

• secondo l’impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre non più come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, bensì come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

• in conformità all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, il Piano triennale dei Fabbisogni di personale, che si approva con la presente deliberazione, impone la rappresentazione della dotazione organica dell'ente nei termini di cui al prospetto allegato che annovera la situazione esistente nonché le nuove posizioni da coprire, garantendo il contenimento della spesa nei limiti imposti dalla legge;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente,

Richiamato inoltre l'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 che prevede:
-al comma 557 l'obbligo per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
-al comma 557 bis che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
-al comma 557 ter che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
-al comma 557 quater che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011/2013);

Evidenziato dunque che:
• ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
• con D.M. 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un

valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 31 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia;
In particolare, secondo l'art. 2, comma 1, del decreto sopra citato, per spesa del personale si intende "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego (...) al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato", mentre per entrate correnti occorre considerare "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata". L'art. 4 del medesimo decreto riconosce la facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione non superiore al valore soglia individuato nella misura del 27 per cento (per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 10.000 e fino a 59.999 abitanti, come il Comune di Bibbiena);

- nella specie, per questo ente i parametri sono determinati come segue:

anno	**2017**	**2018**	**2019**
Accertamenti c/competenza titolo I	€ 6.929.036,13	€ 7.021.918,06	€ 6.945.849,68
Accertamenti c/competenza titolo II	€ 352.906,98	€ 385.009,55	€ 364.516,80
Accertamenti c/competenza titolo III	€ 1.416.098,09	1.564.119,71	€ 1.489.273,61
Totale Accertamenti c/competenza entrate correnti	€ 8.698.041,20	8.971.047,32	€ 8.799.640,09
Media accertamenti c/competenza entrate correnti ultimo triennio			€ 8.822.909,54
FCDE stanziato definitivamente nel bilancio di previsione ultimo anno			€ 420.552,00
Media entrate al netto del FCDE			€ 8.402.357,54
Impegni c/competenza spese			2.138.441,86

personale al netto di IRAP			
Incidenza spesa di personale su media entrate correnti			**25,45%**
Valore soglia DM 17/03/2020			27%

Dato atto quindi che ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto sopra richiamato questo ente ha la facoltà di incrementare la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia del 27 %;

Osservato che:
•ad oggi, sono previsti i seguenti collocamenti a riposo:
1 istruttore di vigilanza a decorrere dal 5 Ottobre 2020 (assunzione in sostituzione già prevista con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 18.06.2019)
1 collaboratore amministrativo B3/B7 a decorrere dal 1° Dicembre 2020;
1 istruttore direttivo amministrativo D1/D3 a decorrere dal 1° Marzo 2021;

Dato atto che:
. la cessazione dell'istruttore direttivo e del collaboratore amministrativo non erano previste nel precedente piano del fabbisogno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 18.06.2019 e successive integrazioni, per ultimo deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 15.11.2019;
. la normativa in materia di assunzioni ha subito una modifica sostanziale con l'approvazione del D.M. 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020;
. tali circostanze rendono improcrastinabile una revisione del PTFP, al fine di dare corso al tempestivo reclutamento delle unità minime necessarie a garantire la continuità dei servizi, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica e con il quadro normativo vigente in materia di spese di personale;

Atteso altresì che a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale come predisposta dal servizio Risorse Umane sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:
a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Ritenuto, in particolare, di dover disporre un aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per l'anno 2020 e della relativa dotazione organica dell'Ente dando indirizzo, in particolare, per la copertura di:
1 posto di istruttore amministrativo categoria C da destinare all'ufficio servizi demografici
1 posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D1 da destinare all'ufficio servizi demografici

Ritenuto altresì di confermare al Responsabile Risorse Umane gli indirizzi già assegnati con le proprie precedenti deliberazione in materia, nel rispetto del limite complessivo della spesa destinabile a tale scopo;

Confermato che:
• il piano occupazionale 2020-2022, come specificato nei termini di cui al prospetto allegato, è coerente con la previsione della spesa del personale elaborata per il bilancio di previsione finanziaria 2020- 2022, tenendo conto del profilo professionale delle unità da assumere nonché delle relative decorrenze delle stesse (previste tutte in corso d'anno ovvero in sostituzione delle cessazioni del 2020 e del 2021 già programmate);
il nuovo piano occupazionale 2020 e quello del 2021 prevedono la copertura del posto che si renderà vacante dal 1° Dicembre 2020 e di quello che si renderà vacante dal 1° Marzo 2021 ed è pertanto compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale;
in ogni caso, non è pregiudicato, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;
parimenti, lo sviluppo della dinamica retributiva programmata a regime (ossia in ragione d'anno) si attesta comunque al di sotto dei valori soglia contenuti nel DPCM sopra richiamato (con una incidenza inferiore del 27%);

Accertato che questo ente:
• ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
• ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
• ha trasmesso il Bilancio di previsione, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio consolidato alla BDAP nei termini previsti; ...OMISSIS...

Asserito che.

il Bilancio pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 98 del 23/12/2019 teneva conto della spesa sino all'anno 2022 per i ruoli ricoperti dai due dipendenti da collocare a riposo;
che per effetto dell'integrazione complessivamente, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2020 risulterà invariato nel numero dei dipendenti e nei ruoli;
che la maggiore spesa per nuove assunzioni previste nel Piano Fabbisogno Triennale del Personale 2020/2022 risulta interamente compensata dai risparmi di spesa derivanti dal collocamento a riposo di alcuni dipendenti e pertanto la spesa di personale stanziata nel bilancio pluriennale 2020/2022 rimane invariata ed è garantito il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

Verificati:
• il rispetto del contenimento complessivo della dinamica retributiva, in ossequio agli artt. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
• l'assenza di personale in soprannumero, come da attestazioni già rese da ciascun funzionario; ...OMISSIS...

Precisato che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Tenuto conto che questo ente:
• è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;
• ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2020/2022, giusta deliberazione di questa Giunta n. 17 del 4.02.2020;

Espletata l'informazione preventiva alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Richiamati:
• il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore interessato;
• il parere di regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

Acquisito il parere, con cui l'Organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova dotazione organica e della relativa programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di contenimento complessivo della

spesa di cui all’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Acquisita l’asseverazione del revisore sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato;

con votazione favorevole unanime, resa in modo palese,

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,
1. di integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2020-2022 e la Dotazione organica dell’Ente, nei termini di cui ai prospetti allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale prevedendo quindi le seguenti due assunzioni:
1 posto di istruttore amministrativo categoria C da destinare all’ufficio servizi demografici
1 posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D1 da destinare all’ufficio servizi demografici;
2. per l'effetto, di approvare il nuovo Piano occupazionale per il triennio 2020-2022, integrando e modificando le previsioni di cui alle deliberazioni di G.C. n. 211/2019 con quanto riportato nel prospetto analitico allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

4. di dare atto che l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale 2020-2022 è in linea con quanto previsto dall’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;

5. di dare atto che la maggiore spesa per nuove assunzioni previste nel Piano Fabbisogno Triennale del Personale 2020/2022 risulta interamente compensata dai risparmi di spesa derivanti dal collocamento a riposo di alcuni dipendenti e pertanto la spesa di personale stanziata nel bilancio pluriennale 2020/2022 rimane invariata;
6. di attestare che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
7. di dare indirizzo al Responsabile del servizio Risorse Umane affinché attivi le necessarie procedure di reclutamento, precedute dall'attivazione della cd.

Mobilità obbligatoria ex art. 34/bis del D.lgs. N° 165/2001 e, ove non diversamente stabilito, da quella cd. Volontaria ex art. 30 del. Dlgs. N° 165/2001;
8. di precisare altresì che le effettive assunzioni potranno avvenire, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dal quadro normativo di riferimento e/o di finanza pubblica ovvero dell'equilibrio pluriennale di bilancio;
9. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
11. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

a) di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
b) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

SERVIZIO RISORSE UMANE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio
F.to IVANA VIGNOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Il Responsabile di Ragioneria
F.to MARCO BERGAMASCHI

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO VAGNOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Liberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

N. 1755 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 28-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 16386 del 28-09-2020 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente atto è copia per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 28-09-2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al 13-10-2020 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li'

N. 1755 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 08-10-2020 trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web istituzionale di questo Comune.